

LEGGE 178/2020 - ART. 1, CO.10 (UNDER 36): ESPOSIZIONE DEL CORRENTE/ARRETRATO

Assunzione a tempo indeterminato di giovane under 36 nel secondo semestre 2022 (da Luglio a Dicembre 2022): criticità in circolare 57/2023 INPS su arretrati, sanata dal messaggio n. 2598/2023.

Obbligo del primo corrente a luglio 2023 con arretrati dal mese di assunzione a tempo indeterminato fino a 6/2023 (termine fisso).

Domanda:

Nel caso di assunzione a tempo indeterminato a full time il 1/7/2022, di un under 36 (il lavoratore ha 34 anni e non ha mai avuto rapporti a tempo indeterminato nella sua vita lavorativa), con sede di lavoro in Umbria (no 8 Regioni del Sud) quale norma si applica per la determinazione della agevolazione contributiva?

Risposta:

Si applica la 178 2020 art. 1 co.10 (under 36 legge bilancio 2021) e non la legge 197/22 art. 1 co. 297 (under 36 legge bilancio 2023) che si applica agli eventi agevolati relativi al 2023.

Domanda:

Il codice uniemens per il recupero del corrente e degli arretrati è gi 36 o eg36?

Risposta:

gi36 (vedi messaggio INPS 3389/2021, codice applicabile alla legge 178/2020, sede di lavoro no 8 regioni del Sud) e non eg36 (relativo alla legge 197/22 art. 1 co. 297);

Il corrente e gli arretrati si recuperano in uniemens utilizzando il codice gi36 (legge 178/2020-art 1c10/durata 36mesi/limite 6000 anno/sede di lavoro no 8 regioni del Sud);

il recupero del primo corrente avviene per obbligo su luglio 2023 (vedi messaggio 2598/2023 del 10 /7/2023);

gli arretrati si 7/22 a 6/23 (termine fisso) che si possono gestire o su luglio o su agosto 2023 o su settembre 2023 o su ottobre 2023;

Suppongo che i contributi c/ditta mensili esonerabili ammontino a 300 al mese per tutti i mesi da luglio 2022 a giugno 2023 (non si considerano i contributi non esonerabili/eseempio 0,3 all'interno dell'1,61 della naspi) fatto eccezione il mese di dicembre 2022;

a dicembre 2022 per effetto della tredicesima mensilità i contributi c/ditta ammontano a 600 euro (300 euro contributi c/ditta dicembre + 300 euro contributi c/ditta su tredicesima).

A seguito della pubblicazione della circolare 57/2023 INPS, superata e integrata dal messaggio 2598/2023 INPS, il mese in cui si può recuperare il corrente è luglio 2023;

gli arretrati della agevolazione legge 178/2020 (eventi agevolati: secondo semestre 2022):

periodo 7/22 a 6/23 (fisso) si può gestire o su **luglio 2023 o agosto 2023 o settembre 2023 o ottobre 2023**.

Ricordo che **per il secondo semestre del 2022 (luglio 2022/dicembre 2022)** e anche per i primi mesi del 2023 (da **gennaio 2023 al mese precedente alla scelta del primo corrente di luglio 2023**), abbiamo pagato sul predetto dipendente under 36, i contributi c/ditta pieni (esempio se il primo corrente per obbligo è luglio 2023 sui mesi da 7/22 a 6/23 si sono pagati i contributi c/ditta pieni)

supponiamo che il primo corrente venga gestito per obbligo nel mese di luglio 2023(messaggio 2598/2023 INPS);

supponiamo che contestualmente al primo corrente di luglio/siano recuperati gli arretrati relativi al periodo - luglio 2022/giugno 2023 (lasso temporale fisso da messaggio 2598/203 INPS);

Domanda:

come ci si comporta nel caso di contestualità a luglio 2023 del primo corrente e degli arretrati (7/22-6/23-periodo) in uni-emens?

È possibile scindere il primo corrente su luglio 2023, dagli arretrati (periodo fisso: 7/22 a 6/23) gestiti o su agosto o su settembre o su ottobre 2023?

Risposta:

Nel caso di assunzione a tempo indeterminato a full time di un under 36, che non ha mai avuto rapporti a tempo indeterminato il 1/7/2022 (assunzione a tempo indeterminato, evento agevolato dal 1/7/2022 al 31/12/2022, secondo semestre 2022 autorizzato dalla UE con il tctf- Temporary Crisis and Transition Framework), si applica la norma 178 2020 – art. 1 co. 10 (legge bilancio 2021, secondo semestre del 2022 con regime comunitario del tctf e non del tf) che consente di abbattere i contributi c/ditta al 100%, nel limite massimo di 6000 annui, limite mese 500 euro nel caso di full time, per una durata di 36 mesi essendo la sede di lavoro in Umbria (no 8 regioni del Sud);

Nota bene – ratio:

l'evento agevolato-assunzione a tempo indeterminato/trasformazione a tempo indeterminato- si produce/perfeziona dal 1 luglio 2022 al 31 dicembre 2022 (secondo semestre del 2022), per cui si applica la legge 178 /2020 per 36mesi (sede di lavoro Umbria/no 8 regioni del Sud) e non la legge 197/2022 – art. 1 co. 297 (under 36 legge di bilancio 2023);

legge 178/2020 - secondo semestre 2022;

regime di tctf (tetto 2milioni euro) evento agevolato secondo semestre 2022;

legge 178 2020 - art. 1 co. 10:

specifiche uniemens: gi36(sotto info agg causali contrib)

3389/21 messaggio INPS;

circolare 56/21 INPS;

circolare 57/2023 INPS;

Schema

<p>Evento agevolato dal 1/7/22 al 31/12/22</p> <p>Evento agevolato: tempo indeterminato, trasformazione a tempo indeterminato;</p>	<p>legge 178 2020 art. 1 co.10 - co.11</p> <p>abbattimento dei contributi c/ditta al 100%;</p> <p>tetto 6000/anno;</p> <p>tetto 500/mese (se full time);</p> <p>durata 36mesi</p> <p>durata 48 mesi /se sede di lavoro in 8 regioni del sud</p>	<p>regime comunitario Tctf</p> <p>tetto-2milioni</p> <p>si applica</p> <p>Aziende/imprese in crisi</p> <p>Si applica a imprese degendorf</p>
<p>Evento agevolato nel 2023</p> <p>Evento agevolato: tempo indeterminato, trasformazione a tempo indeterminato.</p>	<p>legge 197/2022- art. 1 co. 297</p> <p>abbattimento dei contributi c/ditta al 100%, tetto anno 8000, tetto mese 666,66;</p> <p>durata 36mesi</p> <p>durata 48 mesi, se sede di lavoro in 8 regioni del Sud</p>	<p>Tctf</p> <p>2 milioni</p> <p>Si applica:</p> <p>Aziende crisi</p> <p>degendorf</p>

L' agevolazione 178/2020 - sede di lavoro Umbria/legge 178/2020 – art. 1 co.10.

Durata:

L' agevolazione dura x 36mesi (sede di lavoro in Umbria, non nelle 8 regioni del Sud) per cui si protrae dal 1 luglio 2022 fino al 30 giugno 2025 (36mesi);

il regime comunitario della predetta agevolazione è quello del tcf- Temporary Crisis and Transition Framework (limite - tetto a 2milioni di euro) dal momento che l'evento agevolato inteso come stipula del tempo indeterminato si è prodotto nel secondo semestre del 2022 (vedi circolare 57/23 INPS);

Misura:

permette di abbattere i contributi c/ditta al 100%/ con tetto annuale di 6000 (500 mese) sul full time;

uniemens:

primo corrente gestito su luglio 2023, gestione arretrato su luglio (periodo arretrato 7/22 - 6/23)

Caso di gestione del primo corrente su luglio 2023 / su luglio gestione arretrati: **luglio 2022 / giugno 2023** (su luglio contestualità 1 corrente +arretrati);

Dal momento che il primo corrente è gestito su luglio (x obbligo dopo il messaggio 2598/2023 del 10/7/2023), il lasso temporale degli arretrati è luglio 2022/giugno 2023 (fino al mese precedente al mese che è stato scelto come corrente);

più in dettaglio i mesi di arretrati sono:

luglio 2022 / dicembre 2022 (luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre 2022);

+ gennaio 23 / giugno 23 (gennaio/febbraio/marzo/aprile/maggio/giugno 2023);

Nella circolare 57/2023 INPS (vedi paragrafo 9) è contenuto un passaggio tecnicamente errato per cui l'arretrato è solo quello relativo ai mesi del 2022 (nell'esempio periodo 7/22 - 12/22 - 6mesi) e non anche quello dei mesi di competenza del 2023 (nel nostro esempio periodo 1/23-6/23 - 6mesi);

questo passaggio errato è stato sanato dal messaggio 2598 /2023 INPS il quale introduce l'obbligo di gestire il primo corrente su luglio 2023, dal momento che l'arretrato è visto come fisso da 7/22 a 6/2023;

Circolare 57/2023 paragrafo 9

Con riferimento alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, restano ferme le indicazioni per la fruizione dell'esonero di cui alla legge di Bilancio 2021, già fornite con il messaggio n. 3389/2021, a cui si fa rinvio.

Si fa presente che la valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi dal mese di luglio 2022 e fino al mese di dicembre 2022, può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di luglio 2023, agosto2023, settembre2023 e ottobre 2023.

I dati esposti nell' uniemens, come specificati nel messaggio n. 3389/2021, saranno poi riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure con il codice in uso "L545", avente il significato di "Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 10, legge n.178/2020", e "L547", avente il significato di "Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 11, legge n.178/2020".

Messaggio n. 2598/2023;

Con la circolare n. 57 del 22 giugno 2023 sono state fornite indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alle misure di esonero per le assunzioni di giovani a tempo indeterminato e le trasformazioni a tempo indeterminato, previste dai seguenti articoli:

- art. 1, co. 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), per le assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;
- art. 1, co. 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per le assunzioni effettuate nel secondo semestre dell'anno 2022.

Al paragrafo 9, Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nella sezione <PosContributiva> del flusso uniemens, in particolare, è stato precisato che, relativamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, restano ferme le

indicazioni per la fruizione dell'esonero di cui alla legge di Bilancio 2021, già fornite con il messaggio n. 3389 del 7 ottobre 2021, misura successivamente prorogata come illustrato nel messaggio n. 403 del 26 gennaio 2022.

Per quanto attiene al recupero dell'esonero per le mensilità pregresse, si precisa che la valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif> decorrente **dal mese di assunzione o trasformazione** (che deve essere stata effettuata nel periodo 1° luglio 2022 - 31 dicembre 2022) e **fino al mese di giugno 2023**, può essere effettuata esclusivamente nei flussi uniemens di competenza di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023.

Arretrati (periodo -da 7/22 a 6/23) / esempio numerico;

legge 178 2020 art. 1 co. 10 (36mesi / no 8 regioni del Sud);

Assunzione 1/7/2022 di under 36 / durata agevolazione 36mesi / contributo c ditta agevolato al 100% / tetto anno 6000 / tetto mese 500 (sul full time) / codice gi36;

Suppongo per ogni mese: contributi c/ditta di 300 euro (dicembre contributi c/ditta per 600);

	Contributi c/ ditta;	Tetto mese/su full time (6000/12=500)	Agevolazione effettiva / rispetto del tetto	Codice uniemens / causale sotto infoaggcausalicontrib
Luglio 2022	300	500 mese	300	Gi36
Agosto	300	500	300	Gi36
Settembre	300	500	300	Gi 36
Ottobre	300	500	300	Gi 36
Novembre	300	500	300	Gi 36
Dicembre	300+300(contributi su tredicesima) - 600	500	500	Gi 36
Gennaio 2023	300	500	300	Gi 36
Febbraio	300	500	300	Gi 36
marzo	300	500	300	Gi 36
Aprile	300	500	300	Gi 36
Maggio	300	500	300	Gi 36
giugno	300	500	300	Gi 36
totale	Nota bene:		3800 euro	Messaggio INPS 3389/2021

	Non considero i contributi non agevolati/esempio 0,3% di 1,61;		Dm virtuale I545-credito x arretrati	
--	--	--	--------------------------------------	--

I contributi c/ditta sono stati pagati nei mesi di competenza da luglio 2022 a giugno 2023 (periodo: 7/22 - 6/23) in misura piena, ora si procede al recupero della parte agevolata sul mese di luglio 2023 in cui gestiamo il primo corrente e gli arretrati (periodo - 7/22-6/23)

Con luglio 2023, corrente (luglio 2023/ 300 euro credito I544) + arretrato (da 7/22 a 6/23 3800 euro credito I545)

corrente

Primo corrente	C ditta	Tetto/178	Agevolazione effettiva
Luglio 2023	300	500	300/gi 36 causale uniemens; ricostruzione da dm virtuale I544

Arretrato gestito su luglio 2023 con periodo: luglio 22, giugno 23;

<p>struttura uniemens, arretrati:</p> <p>Gi 36 / (2022/07/01) -data evento/assunzione tempo indeterminato / contributi agevolati 300/ mese di competenza 7 22 luglio 2022</p> <p>Gi 36 / (2022/07/01 - anno/mese /giorno) /300 / 8 22 agosto 2022</p> <p>Gi 36 / 2022/07/01/300/ 9 22 settembre 2022</p> <p>Gi 36/ 2022/07/01/300/ 10 22 ottobre 2022</p> <p>Gi 36 /2022/07/01/300/ 11 22 novembre 2022</p> <p>Gi 36 / 2022/07/01/500/ 12 22 dicembre 2022</p> <p>Gi 36 / 2022/07/01/300/ 1 23 gennaio 2023</p> <p>Gi 36 / 2022/07/01/300/ 2 23 febbraio 2023</p> <p>Gi 36 / 2022/07/01/300/ 3 23 marzo 2023</p> <p>Gi 36 / 2022/07/01/300/ 4 23 aprile 2023</p> <p>Gi 36 / 2022/07/01/300/ 5 23 maggio 2023</p> <p>Gi 36 / 2022/07/01/ 300/ 6 23 giugno 2023</p> <p>Totale credito arretrati-3800 (contributi pagati nei mesi di competenza da luglio /2022 - a giugno 2023, ora agevolati e recuperati come credito sul mese di competenza di luglio 2023); dm virtuale / I545-3800 arretrati;</p> <p>mese di Luglio 2023, corrente I544 (300 euro) + arretrati I545 (3800 euro) = totale credito 4100 euro;</p>
--

Su luglio 2023 – corrente (credito 300) + arretrati luglio 22 / a giugno 23 (credito 3800) /con legge 178 2020/ codice gi 36/dm virtuale I544 del corrente-300 /I545 dm virtuale di arretrato-3800/totale credito 4100 euro (corrente + arretrato);

Con il messaggio del 10/7/2023 si configura l'obbligo di gestire il primo corrente nella casistica del quesito a luglio 2023;

gli arretrati a lasso temporale fisso – 7/22 a 6/23 -possono essere gestiti o su uniemens di luglio o agosto o settembre o ottobre.

Esempio:

Luglio primo corrente Arretrati -7/22 a 6/23 - gestiti con agosto	Luglio - corrente Agosto - corrente + arretrati (7/22 a 6/23)
Luglio primo corrente Arretrati -7/22 a 6/23 - gestiti con ottobre	Luglio - corrente Agosto - corrente Settembre - corrente Ottobre - corrente + arretrati (7/22 a 6/23)

Nota bene:

nei miei esempi ho supposto per semplicità che tutti i mesi i contributi c/ditta siano di 300 euro/eccetto dicembre dove abbiamo-per effetto della presenza della tredicesima mensilità-contributi c ditta di 600 (agevolabili per 500);

Schema:

Legge 178 2020 codici uniemens under 36 legge bilancio 2021 (eventi agevolati -tempi indeterminati/trasformazioni a tempo indeterminato-nel secondo semestre 2022);

messaggio INPS	codice in info agg	Ricostruzione dm virtuale	Struttura uniemens / messaggio INPS
3389/2021 vedi messaggio INPS 2598/2023 INPS			3389/2021
36mesi 178 2020-art. 1 co. 10	Gi36	L544 - corrente L545 - arretrati	xCausale xAnno/mese giorno- 2022/07/01/senza attributo data; xanno / mese ximporto agevolazione
48 mesi/8 regioni Sud 178 2020-art. 1 co. 11	Gi48	L546 - corrente L547 -arretrati	xCausale xAnno/mese giorno -2022/07/01 senza attributo data; x anno/mese x importo agevolazione

Vedi messaggio INP 2598/2023;

Il primo corrente va gestito su luglio;

arretrati 7/22 a 6/23 (periodo, fisso);

gli arretrati si possono gestire o su luglio o su agosto o su settembre o su ottobre

Legge 178/2020

Legge | 30 dicembre 2020 | n. 178

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

Sezione I Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici - Art. 1.

Articolo 1

Commi 10 - 15 Sgravi contributivi per favorire l'occupazione giovanile

Rubrica non ufficiale | Testo in vigore dal 1 gennaio 2021

10. Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuto nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente comma e dei commi da 11 a 15 del presente articolo non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
(1) (2)

11. L'esonero contributivo di cui al comma 10, ferme restando le condizioni ivi previste, è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

12. In deroga all'articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'[articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150](#), l'esonero contributivo di cui al comma 10 spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, [ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223](#), nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

13. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 15 non si applicano alle prosecuzioni di contratto e alle assunzioni di cui all'articolo 1, commi 106 e 108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

14. Il beneficio previsto dai commi da 10 a 15 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 10 a 13 del presente articolo è subordinata, ai sensi

dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

15. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 10 a 14 concorrono, per 200,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 139,1 milioni di euro per l'anno 2022, le risorse del Programma Next Generation EU.

(1) Ai sensi dell'art. 1, comma 119, L. 30.12.2021, n. 234 con decorrenza dal 01.01.2022, l'esonero contributivo di cui al presente comma è riconosciuto anche ai datori di lavoro privati che assumono, nel periodo ivi considerato, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori subordinati, indipendentemente dalla loro età anagrafica, da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il beneficio contributivo di cui al primo periodo è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023, 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,5 milioni di euro per l'anno 2025. L'INPS effettua il monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dal primo periodo e qualora, nell'ambito della predetta attività di monitoraggio, emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al secondo periodo del suddetto comma, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso al beneficio contributivo di cui al primo periodo del medesimo comma.

(2) Ai sensi dell'art. 1, comma 297, L. 29.12.2022, n. 197 con decorrenza dal 01.01.2023, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Per le suddette assunzioni, il limite massimo di importo di 6.000 euro di cui al presente comma è elevato a 8.000 euro.

Circolare 57/2023

Paragrafo - 9. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens

Con riferimento alle assunzioni, trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, restano ferme le indicazioni per la fruizione dell'esonero di cui alla legge di Bilancio 2021, già fornite con il messaggio n. 3389/2021, a cui si fa rinvio.

Si fa presente che la valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi dal mese di luglio 2022 e fino al mese di dicembre 2022, può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023.

I dati esposti nell'Uniemens, come specificati nel messaggio n. 3389/2021, saranno poi riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure con il codice in uso "L545", avente il significato di "Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato

articolo 1, comma 10, legge n.178/2020”, e “L547”, avente il significato di “Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 11, legge n.178/2020”.

Diversamente, i datori di lavoro che intendono fruire dell'esonero previsto dall'articolo 1, comma 297, della legge di Bilancio 2023, per le assunzioni di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, devono continuare a esporre i lavoratori per i quali spetta l'esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio di cui alla legge di Bilancio 2023 dal periodo di competenza successivo alla pubblicazione della presente circolare, devono essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

- nell'elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “EG36”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato dall'articolo 1, comma 297, della legge n. 197/2022”;

- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserita la data di assunzione a tempo indeterminato o la data di trasformazione nel formato - AAAA-MM-GG.

Si fa presente che, nel caso in cui nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> viene indicata la data di assunzione/trasformazione, deve essere esposto l'attributo "TipIdentMotivoUtilizzo" con valore "DATA".

Nel caso delle agenzie di somministrazione relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l'impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.07.08 e dal C.A. 9A), oltre all'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la data di assunzione/trasformazione e al relativo attributo "TipIdentMotivoUtilizzo", deve essere esposto un ulteriore <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la matricola aziendale o il codice fiscale e il relativo attributo < TipIdentMotivoUtilizzo > con valore "MATRICOLA_AZIENDA" oppure "CF_PERS_FIS" o "CF_PERS_GIU”;

- nell' elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l'AnnoMese di riferimento del conguaglio;

- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l'importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

I dati esposti nell'Uniemens, come sopra specificati, saranno poi riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice “L574”, avente il significato di “Conguaglio Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato dall'articolo 1, comma 297, della legge n. 197/2022 -36 mesi-”;

- con il codice “L573”, avente il significato di “Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato dall'articolo 1, comma 297, della legge n. 197/2022 -36 mesi-”.

I datori di lavoro che intendono fruire dell'esonero previsto dall'articolo 1, comma 297, della legge di Bilancio 2023, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2023 a 31 dicembre 2023, in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, devono continuare a esporre nel flusso Uniemens i lavoratori per i quali spetta l'esonero, valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante dal periodo di competenza successivo alla pubblicazione della presente circolare, devono essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

- nell'elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore "EG48", avente il significato di "Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 11, comma 297, della legge n. 197/2022";

- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserita la data di assunzione a tempo indeterminato o la data di trasformazione nel formato AAAA-MM-GG.

Si fa presente che, nel caso in cui nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> viene indicata la data di assunzione/trasformazione, deve essere esposto l'attributo "TipIdentMotivoUtilizzo" con valore "DATA".

Nel caso delle agenzie di somministrazione relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l'impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.07.08 e dal C.A. 9A), oltre all'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la data di assunzione/trasformazione e al relativo attributo "TipIdentMotivoUtilizzo", deve essere esposto un ulteriore <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la matricola aziendale o il codice fiscale e il relativo attributo < TipIdentMotivoUtilizzo > con valore "MATRICOLA_AZIENDA" oppure "CF_PERS_FIS" o "CF_PERS_GIU";

- nell' elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l'AnnoMese di riferimento del conguaglio;

- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l'importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

I dati esposti nell'Uniemens, come sopra specificati, saranno poi riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice "L576", avente il significato di "Conguaglio Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato dall'articolo 1, comma 297, della legge n. 197/2022- 48 mesi-";

- con il codice "L575", avente il significato di "Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato dall'articolo 1, comma 297, della legge n. 197/2022- 48 mesi-".

Si sottolinea che la sezione “InfoAggcausaliContrib” va ripetuta per tutti i mesi di arretrato e che la valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2023 e fino al mese precedente l'esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza dei mesi di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023.

Nel caso in cui il datore di lavoro stia usufruendo dell'agevolazione al 50% di cui alla legge di Bilancio 2018 (c.d. incentivo GECO) e intenda accedere, in presenza degli specifici presupposti legittimanti, al nuovo esonero al 100%, deve procedere alla restituzione della prima agevolazione e applicare il nuovo esonero.

Ai fini della restituzione delle quote di esonero di cui alla legge di Bilancio 2018 (incentivo GECO), i datori di lavoro devono continuare a valorizzare all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:

- nell'elemento <CausaleADebito>, il codice causale già in uso “M472”, avente il significato di “Restituzione esonero [legge n. 205/2017](#) GECO”;
- nell'elemento <ImportoADebito>, l'importo da restituire.

Nel ribadire che gli esoneri in trattazione non risultano cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, si evidenzia che, qualora i datori di lavoro abbiano fruito, per il medesimo lavoratore per il quale intendono accedere all'esonero giovanile, della Decontribuzione Sud, disciplinata, da ultimo, dall'articolo 1, commi da 161 a 168, della legge di Bilancio 2021, devono preliminarmente procedere alla restituzione delle quote di Decontribuzione Sud già fruito.

Pertanto, ai fini della restituzione delle quote di Decontribuzione Sud, i datori di lavoro devono valorizzare all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:

- nell'elemento <CausaleADebito> il codice causale già in uso “M543”, avente il significato di “Restituzione decontribuzione sud”;
- nell'elemento <ImportoADebito>, l'importo da restituire.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l'attività e vogliono fruire dell'esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

Messaggio INPS 3389 2021

Paragrafo 2. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell'esonero nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens

I datori di lavoro che intendono fruire dell'esonero previsto dall'articolo 1, comma 10, della legge n. 178/2020, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021, dovranno esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di settembre 2021, i lavoratori per i quali spetta l'esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

- nell'elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore "G136", avente il significato di "Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 10, legge n.178/2020";
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserita la data di assunzione a tempo indeterminato o la data di trasformazione nel formato AAAAMMGG (8 caratteri; ad esempio: 20210609).

Per quanto concerne le agenzie di somministrazione, relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l'impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.08.08 e dal C.A. 9A) dovrà essere concatenato alla data di assunzione/trasformazione il numero di matricola dell'azienda presso cui è stato inviato il lavoratore, nel seguente formato AAAAMMGGMMMMMMMMMMMM (18 caratteri; ad esempio: 202106091234567890);

- nell'elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

I dati esposti nell'Uniemens, come sopra specificati, saranno poi riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice "L544", avente il significato di "Conguaglio Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 10, legge n.178/2020";
- con il codice "L545", avente il significato di "Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 10, legge n.178/2020".

Si sottolinea che la valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2021 e fino al mese precedente l'esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2021.

I datori di lavoro che intendono fruire dell'esonero previsto dall'articolo 1, comma [11, della legge n. 178/2020](#), per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio

2021 in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, dovranno esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di settembre 2021, i lavoratori per i quali spetta l'esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

- nell'elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore "GI48", avente il significato di "Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 11, legge n.178/2020";

- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserita la data di assunzione a tempo indeterminato o la data di trasformazione nel formato AAAAMMGG (ad esempio: 20210609).

Per quanto concerne le agenzie di somministrazione, relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l'impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.08.08 e dal C.A. 9A) dovrà essere concatenato alla data di assunzione/trasformazione il numero di matricola dell'azienda presso cui è stato inviato il lavoratore, nel seguente formato AAAAMMGGMMMMMMMMMMMM (ad esempio: 202106091234567890);

- nell'elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'AnnoMese di riferimento del conguaglio;

- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

I dati esposti nell'Uniemens, come sopra specificati, saranno poi riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice "L546", avente il significato di "Conguaglio Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 11, legge n.178/2020";

- con il codice "L547", avente il significato di "Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 11, legge n.178/2020".

Si sottolinea che la valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2021 e fino al mese precedente l'esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2021.

Si rammenta che la sezione "InfoAggcausaliContrib" va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.

Nel caso in cui l'azienda stia usufruendo dell'agevolazione al 50% di cui alla legge di Bilancio 2018 (c.d. incentivo GECO) e intenda accedere, in presenza degli specifici presupposti legittimanti, al nuovo esonero al 100%, dovrà procedere alla restituzione della prima agevolazione e applicare il nuovo esonero.

Ai fini della restituzione delle quote di esonero di cui alla legge di Bilancio 2018 (incentivo GECO), i datori di lavoro dovranno valorizzare all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:

- nell'elemento <CausaleADebito> il codice causale "M472", avente il significato di "Restituzione esonero [legge n. 205/2017](#) GECO");
- nell'elemento <ImportoADebito>, l'importo da restituire.

Nel ribadire che l'esonero in trattazione non risulta cumulabile con "altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi", si evidenzia che, qualora i datori di lavoro abbiano fruito, per il medesimo lavoratore per il quale intendono accedere all'esonero giovanile under 36, della Decontribuzione Sud di cui all'articolo 1, commi da 161 a 168, della legge di Bilancio 2021, devono preliminarmente procedere alla restituzione delle quote di Decontribuzione Sud già fruite.

Pertanto, ai fini della restituzione delle quote di Decontribuzione Sud di cui alla legge di Bilancio 2021, i datori di lavoro dovranno valorizzare all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:

- nell'elemento <CausaleADebito> il codice causale "M543", avente il significato di "Restituzione decontribuzione sud 2021");
- nell'elemento <ImportoADebito>, l'importo da restituire.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l'attività e vogliono fruire dell'esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

Messaggio INPS 2598/2023

Messaggio numero 2598 del 10-07-2023

Oggetto

Chiarimenti in merito alle circolari n. 57 del 22 giugno 2023 e n. 58 del 23 giugno 2023

Testo Completo

Con la circolare n. 57 del 22 giugno 2023 sono state fornite indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alle misure di esonero per le assunzioni di giovani a tempo indeterminato e le trasformazioni a tempo indeterminato, previste dai seguenti articoli:

- articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), per le assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;
- articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per le assunzioni effettuate nel secondo semestre dell'anno 2022.

Al paragrafo 9, Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens, in particolare, è stato precisato che, relativamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, restano ferme le indicazioni per la fruizione dell'esonero di cui alla legge di Bilancio 2021, già fornite con il messaggio n. 3389 del 7 ottobre 2021, misura successivamente prorogata come illustrato nel messaggio n. 403 del 26 gennaio 2022.

Per quanto attiene al recupero dell'esonero per le mensilità pregresse, si precisa che la valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif> decorrente **dal mese di assunzione o trasformazione** (che deve essere stata effettuata nel periodo 1° luglio 2022 - 31 dicembre 2022) e **fino al mese di giugno 2023**, può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023.

Al paragrafo 11, Datori di lavoro agricoli. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nella sezione <ListaPosAgri> del flusso Uniemens, è stato evidenziato che per il recupero dell'incentivo relativo alle assunzioni/trasformazioni effettuate nell'anno 2022 e nell'anno 2023 deve essere valorizzato l'elemento <CodAgi> con i rispettivi codici "E3", "E4", "U3" e "U4".

Con riferimento alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, si precisa che i <CodAgi> "E3" ed "E4" devono essere valorizzati per il recupero dei periodi pregressi che decorrono dal mese di assunzione/trasformazione (a partire dal 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2022) fino al mese di giugno 2023.

Relativamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023, si precisa che i <CodAgi> "U3" e "U4" devono essere valorizzati per il recupero dei periodi pregressi che decorrono **dal mese di assunzione/trasformazione fino al mese di giugno 2023**.

Si specifica, inoltre, che i suddetti <CodAgi>, possono essere valorizzati esclusivamente nelle denunce di competenza settembre 2023, da inviare entro la scadenza del terzo periodo di trasmissione 2023 (cfr. la circolare n. 65 del 10 maggio 2019).

Si precisa che le quote di esonero spettanti dal mese di luglio 2023 non possono essere considerate ed esposte come quote arretrate.

Con la circolare n. 58 del 23 giugno 2023 sono state fornite indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alle misure di esonero per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate disciplinate dai seguenti articoli:

- articolo 1, comma 298, della legge di Bilancio 2023, per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;
- articolo 1, comma 16, della legge di Bilancio 2021, per le assunzioni effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022.

Al paragrafo 9 della citata circolare, Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens, è stato precisato che, relativamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, restano ferme

le indicazioni per la fruizione dell'esonero di cui alla legge di Bilancio 2021, già fornite con il messaggio n. 3809 del 5 novembre 2021, misura successivamente prorogata come chiarito dal messaggio n. 403/2022.

Per quanto attiene al recupero del pregresso, anche in questo caso, si precisa che la valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi **dal mese di assunzione/trasformazione** (che deve decorrere nel periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022) **e fino al mese di giugno 2023**, può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023.

Al paragrafo 11, Datori di lavoro agricoli. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nella sezione <ListaPosAgri> del flusso Uniemens, è stato evidenziato che per il recupero dell'incentivo relativo alle assunzioni/trasformazioni nell'anno 2022 e nell'anno 2023 deve essere valorizzato l'elemento <CodAgio> con i rispettivi codici "3K" e "4K".

Con riferimento alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, si precisa che il <CodAgio> "3K" deve essere valorizzato per il recupero dei periodi pregressi che decorrono dal mese di assunzione/trasformazione (a partire dal 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2022) fino al mese di giugno 2023.

Relativamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023, si precisa che il <CodAgio> "4K" deve essere valorizzato per il recupero dei periodi pregressi che decorrono dal mese di assunzione/trasformazione fino al mese di giugno 2023.

Si specifica, inoltre che, entrambi i suddetti CodAgio, possono essere valorizzati esclusivamente nelle denunce con competenza settembre 2023 da inviare entro la scadenza del terzo periodo di trasmissione 2023 (cfr. la circolare n. 65/2019).

Si precisa che le quote di esonero spettanti dal mese di luglio 2023 non possono essere considerate ed esposte come quote arretrate.

Infine, nelle citate circolari, nei rispettivi paragrafi 7, Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato, è stato previsto che, con specifico riferimento alle assunzioni a scopo di somministrazione, le agevolazioni verranno registrate nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato e l'onere di non superare il massimale sarà a carico dell'agenzia di somministrazione. Al riguardo, a parziale rettifica di quanto riportato, si precisa che, in virtù di quanto già disciplinato dall'articolo 31, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché in aderenza alle specifiche modalità di implementazione delle denunce dettagliate nelle citate circolari, in forza delle quali le agenzie di somministrazione devono indicare la matricola o il codice fiscale dell'utilizzatore, si precisa che l'onere di non superare il massimale previsto dal *Temporary Crisis and Transition Framework* sarà a carico dell'**utilizzatore** e non dell'agenzia di somministrazione.